

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA)

STATUTO



FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA) STATUTO

Articolo 1

(Costituzione, denominazione e sede)

- 1. La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico è costituita per trasformazione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, ai sensi dell'art 1 del D. Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.33.
- 2. La Fondazione è sottoposta alle disposizioni del D. Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, del Codice Civile, delle disposizioni di attuazione del medesimo, delle leggi speciali e del presente Statuto.
- 3. La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
- 4. La Fondazione fa uso nella denominazione e nel segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
- 5. La Fondazione ha sede legale in Roma, sede amministrativa e operativa in Siracusa e può stabilire una o più sedi operative distaccate ove eventualmente richiesto dallo sviluppo degli scopi istituzionali.
- 6. La Fondazione svolge la sua attività al Teatro Greco di Siracusa e negli altri siti archeologici, teatri, auditorium ed altri luoghi di livello culturale idoneo al raggiungimento degli scopi istituzionali di valorizzazione della cultura classica, sia in Italia che all'estero, ed è regolata oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti interni e, per quanto non espressamente previsto in detti atti, dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
- 7. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2 (Scopi istituzionali)

- 1. La Fondazione ha le seguenti finalità:
- a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le Regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché di altre attività culturali e artistiche ad esso relative e collegate;
- b) provvedere alla produzione e alla rappresentazione dei testi teatrali greci e latini perseguendo i seguenti obiettivi prioritari:
 - organizzare il ciclo delle rappresentazioni classiche presso il teatro greco di Siracusa;
 - ii. rappresentare i propri spettacoli nei teatri di pietra italiani, ampliando progressivamente il numero delle rappresentazioni e dei teatri, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dando priorità alla partecipazione alle manifestazioni che permettano il più ampio recupero dei costi;
 - iii. promuovere la rappresentazione dei propri spettacoli presso altri ambienti di particolare rilievo culturale, in Italia ed all'estero;



- iv. curare l'organizzazione di rassegne e manifestazioni presso altri teatri di pietra italiani;
- c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati della Fondazione:
- d) curare l'archivio e la biblioteca, favorendone la consultazione anche a mezzo degli strumenti informatici e telematici, al fine di costituire un Archivio Informatico della Fondazione;
- e) provvedere al mantenimento e allo sviluppo delle attività espositive e delle attività museali dell'I.N.D.A. con sede in Siracusa;
- f) provvedere al mantenimento e allo sviluppo dell'Accademia del Dramma Antico "Giusto Monaco" e "Fernando Balestra";
- g) provvedere, in linea con i programmi scientifici approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'organizzazione di convegni e altre attività di studio e di ricerca sui temi della classicità greca e latina e sul teatro classico;
- h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne curate dall'INDA o organizzate da terzi, tra cui il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide;
- i) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina;
- j) agevolare la partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorire, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università;
- k) promuovere la più ampia diffusione delle proprie attività e del proprio patrimonio storico culturale anche a livello comunitario e internazionale.
- 2. La Fondazione non ha scopo di lucro e in ogni sua attività, principale od accessoria, persegue le proprie finalità secondo criteri di imprenditorialità e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, della gestione e dei vincoli di bilancio.
- 3. La Fondazione può, previa autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), partecipare a società di capitali o promuoverne la costituzione, purché dette società abbiano finalità ed oggetto sociale conformi o collegati ad una delle finalità istituzionali della Fondazione medesima; la Fondazione può altresì svolgere attività commerciali e altre attività accessorie per le quali potrà promuovere, anche d'intesa con altri soggetti pubblici e/o privati, la costituzione di società, consorzi e di altri tipi di persone giuridiche, ovvero parteciparvi, sempre in conformità agli scopi istituzionali. Le società di capitali non potranno avere ad oggetto lo svolgimento di compiti statutariamente attribuiti al Sovrintendente.
- 4. Nel caso in cui la Fondazione eserciti un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
- 5. La Fondazione potrà effettuare operazioni economiche, immobiliari e mobiliari, e svolgere attività commerciali quando secondarie e strumentali rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero vigilante. Gli utili e gli avanzi di gestione, da qualunque operatività derivanti, dovranno essere reinvestiti unicamente a servizio delle attività della Fondazione.
- 6. E' fatto espresso divieto di distribuzione degli utili.

RK



Articolo 3 (Patrimonio)

- 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di cui è proprietaria e può essere incrementato da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da Enti o privati al patrimonio stesso.
- 2. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire Legati.
- 3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome, nonché della sua denominazione storica. Essa può consentire o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali alle sue finalità, secondo le modalità e i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto con preferenza ad altri enti non lucrativi, pubblici o privati, che operino con finalità di sviluppo di spettacolo, arte, letteratura o attività culturali analoghe o collegate a quelle della Fondazione, ovvero ad altri Enti con fini di pubblica utilità, sentito al riguardo il parere vincolante del Mibact.

Articolo 4 (Privati)

- 1. Oltre lo Stato, la Regione Siciliana e il Comune di Siracusa, possono concorrere a sostenere la Fondazione altri soggetti privati, italiani ed esteri convenzionalmente indicati in questo Statuto come "privati".
- 2. I privati sono persone fisiche o giuridiche, enti riconosciuti e non riconosciuti, nonché società che assicurano apporti economici, finanziari o di servizi alla Fondazione e si possono distinguere in "Fondatori" e "Sostenitori".
- 3. Sono "Fondatori" quei soggetti che concorrono all'incremento del patrimonio definito all'art. 3 in misura che non può essere inferiore all'8 % e non può superare il 40%; il limite inferiore si riduce ulteriormente al 5% nei casi in cui i partecipanti siano soggetti che già partecipano alla Fondazione. Tale contributo può essere corrisposto in un massimo di tre rate annuali consecutive.
- 4. I Fondatori oltre all'apporto al patrimonio iniziale devono partecipare alle spese di gestione per una durata non inferiore a quattro anni. L'entità e la durata del versamento devono essere stabiliti in una dichiarazione d'obbligo resa nella forma pubblica.
- 5. Sono "Sostenitori" quei soggetti che sostengono le attività della Fondazione concorrendo alle spese di gestione anche in parte fornendo apporti di servizi la cui quantificazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- 6. Il contributo minimo alle spese di gestione che i privati Fondatori o Sostenitori devono versare viene approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 7. I Fondatori, insieme tra loro, possono designare un rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione se raggiungono una partecipazione al patrimonio della Fondazione complessiva non inferiore al 15 %.
- 8. Il Consiglio di Amministrazione conserva un registro aggiornato dei Fondatori e dei Sostenitori della Fondazione con ogni notizia rilevante relativa.

Articolo 5

(Acquisizione dello Status di Fondatore e di Sostenitore)

 Possono assumere lo status di Fondatore o di Sostenitore della Fondazione, coloro i quali avendone i requisiti ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda,





a pena di non accettazione, deve contenere:

- a) la chiara indicazione dello status che si intende assumere e cioè quello di Fondatore o di Sostenitore;
- b) le notizie necessarie a consentire una perfetta conoscenza della persona fisica, della struttura giuridica ed imprenditoriale della società, della natura e struttura degli enti pubblici o privati;
- c) l'ammontare delle contribuzioni che i Fondatori intendono destinare a patrimonio e di quelle che, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 4, i privati intendono versare per la gestione;
- d) l'obbligo ad effettuare i versamenti annuali nei termini che ciascuno soggetto deve precisare; la Fondazione, per esigenze di programmazione e di bilancio, può indicare i periodi dell'anno entro cui le domande devono pervenire ed i versamenti essere effettuati;
- e) il numero degli anni per i quali viene assunto l'obbligo alla contribuzione per la gestione.
- 2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione che può richiedere documentazione integrativa per una compiuta istruttoria della domanda.
- 3. Di ciascuna accettazione di concorso patrimoniale e di copertura delle spese di gestione da parte dei Fondatori, nonché dei diritti, degli obblighi e degli impegni assunti, la Fondazione dovrà dare atto con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Lo status di Fondatore o di Sostenitore si acquista:
 - a) con la comunicazione di accettazione da parte della Fondazione;
 - b) per i Fondatori con la contribuzione al patrimonio stabilita in base all'art. 4;
 - c) per i Sostenitori, e per i Fondatori che contribuiscono alle spese di gestione, con il versamento della somma dovuta per il primo anno.
- 5. Lo status di Sostenitore si perde, senza necessità di alcuna dichiarazione in tal senso da parte della Fondazione:
 - a) ad avvenuto decorso degli anni per i quali il soggetto si è impegnato alle contribuzioni;
 - b) nel caso in cui, decorsi sessanta giorni dal termine previsto per il versamento di ciascun anno, non si sia provveduto al versamento delle somme promesse.
- Qualora i soci Fondatori non versino il contributo annuale alle spese di gestione, di cui all'art
 comma 4, perdono il diritto di designazione del rappresentante nel Consiglio di amministrazione previsto all'art.4, comma 7.

Articolo 6 (Organi)

- 1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2. I Componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati o designati, né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali, neppure per interposta persona, né diretti né indiretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali organizzate nel medesimo campo di attività della Fondazione o in settori ad essa collegati.
- 3. Tutti i componenti degli organi debbono possedere, al momento della nomina e per la durata

ak



della carica, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del Decreto MEF 11/11/2011, nonché di professionalità coerenti con lo svolgimento delle funzioni dell'organo amministrativo della Fondazione e secondo quanto specificato nello Statuto. Al momento della nomina, i componenti degli organi della Fondazione sono onerati di produrre tutta la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti.

- 4. Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica, tramite l'esame dei documenti prodotti, che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove, con l'astensione dell'interessato, la sostituzione.
- 5. I componenti gli organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a. perdita dei requisiti di partecipazione all'organo
 - b. passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o di pronunzia di non doversi procedere per mera intervenuta prescrizione pur essendo stato il fatto accertato, per i reati previsti dall'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, lettere a), b), d); definitività del provvedimento che applica misure di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990, n. 55 o con finalità di terrorismo
 - c. mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo
 - d. inosservanza dell'obbligo di astensione di cui al comma 6
 - e. ripetute violazioni dell'obbligo di riservatezza di cui al comma 7.

Nei casi di cui alle lettere d) ed e) che precedono, la decadenza sarà dichiarata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato, il quale non parteciperà alla votazione finale.

- 6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, i componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio diretto o indiretto ed anche per interposta persona in relazione a prossimi congiunti o di terzi (ivi compresi gli Enti e le società dei quali siano amministratori, sindaci e dipendenti e quelle dalle stesse controllate, che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. In tali casi vige l'obbligo di astensione da discussione e votazione; essi peraltro si considerano presenti ai soli fini della validità della costituzione dell'organo.
- 7. I membri degli organi della Fondazione ed il Sovrintendente sono tenuti al rispetto del principio della riservatezza sui fatti inerenti la vita della Fondazione.

Articolo 7 (Presidente)

- 1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore di Siracusa.
- 2. Il Presidente:
 - a. ha la rappresentanza legale della Fondazione;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
 - c. cura il regolare svolgimento delle attività del Consiglio di Amministrazione;
 - d. firma gli atti del Consiglio di Amministrazione e quelli per cui occorra la firma del rappresentante legale dell'Ente;
 - e. presta servizio a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute in relazione ai propri compiti istituzionali di rappresentanza





della Fondazione.

3. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere Delegato e, in caso di assenza o d'impedimento anche di quest'ultimo, relativamente ad un Consiglio di amministrazione già convocato, dal consigliere più anziano in carica presente alla seduta.

Articolo 8

(Consiglio di Amministrazione)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ed è composto:
 - a. dal Sindaco di Siracusa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.
 33, con funzioni di Presidente;
 - b. da un consigliere designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con funzioni di Consigliere Delegato;
 - c. da un consigliere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - d. da un consigliere designato dalla Regione Siciliana;
 - e. da un consigliere in rappresentanza dei Soggetti privati aventi lo status di Fondatori e Sostenitori, qualora questi raggiungano le condizioni previste dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto; fino a quando non si sarà verificata tale condizione, il componente di cui alla stessa disposizione è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 2. Gli enti ed istituzioni che ne hanno titolo indicano il nome del consigliere di amministrazione designato entro 30 gg dalla richiesta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
- 3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante dell'Associazione "Amici dell'I.N.D.A.," come previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 33, in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche della Fondazione secondo la volontà originaria dei Fondatori. Il rappresentante è tenuto a rispettare quanto previsto per i componenti degli organi all'art.6, comma 7.
- 4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Sovrintendente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5. Il Consigliere di cui al comma 1, lettera e) viene designato in una riunione tra tutti i Fondatori e Sostenitori, convocata dal rappresentante dei Fondatori che apporta la maggior contribuzione. Viene designato il candidato che riporta il maggior numero dei voti determinati in relazione alla quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.
- La designazione del consigliere di cui comma 1, lettera e), comporta la decadenza del consigliere indicato dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28.8.1997 n. 281 in sostituzione.
- 7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quello indicato al primo comma, lettera b), sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacità organizzative.
- 8. Il componente di cui al punto n. 1 lett. b) è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative; i componenti di cui al punto 1 lettere b) e

Cy



- c) sono nominati sentite le competenti commissioni parlamentari.
- 9. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, durano in carica quattro anni, decorrenti dalla prima seduta dei Consiglio di Amministrazione e ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte.
- 10. I consiglieri, ad eccezione del Consigliere Delegato, svolgono il proprio incarico a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute adeguatamente documentate.
- 11. In caso di decadenza o vacanza di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte degli enti o dei soggetti titolari del potere di designazione ed il mandato del componente di nuova nomina viene meno con la scadenza del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte.

Articolo 9

(Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti, dispone di tutti i poteri di cui alla legge istitutiva, tra cui le seguenti funzioni che non possono essere delegate:
 - a) delibera, con il voto della maggioranza dei Consiglieri, lo Statuto e le sue successive modifiche da sottoporre all'approvazione con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) su proposta del Consigliere Delegato, definisce gli indirizzi artistico culturali;
 - d) approva i programmi, le attività istituzionali e le iniziative della Fondazione ed assegna i relativi stanziamenti attraverso l'approvazione del budget economico predisposto dal Consigliere Delegato, e le sue eventuali modifiche, corredato da una relazione illustrativa che contiene notizie sulle attività e gli impegni economici e finanziari attivi e passivi della Fondazione, sui programmi di attività artistica, sui ricavi da attività proprie, sulla consistenza del personale a tempo sia indeterminato che stagionale;
 - e) approva la pianta organica del personale inserita nel budget economico e le sue modifiche;
 - f) approva l'istituzione di sedi secondarie;
 - g) delibera sulle operazioni che comportino l'accensione di indebitamento, la prestazione di garanzie o il prestito di risorse finanziarie o analoghi impegni per la Fondazione;
 - h) delibera sull'avvio e/o sulla transazione di contenziosi con importo superiore ai 15.000,00 Euro;
 - i) delibera sulle operazioni di acquisto o vendita di beni immobili;
 - j) approva il Codice Etico, i modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 ed i regolamenti di gestione, su proposta del Consigliere Delegato;
 - k) assegna, nell'ambito dell'approvazione dei modelli organizzativi di cui sopra, sentito il Consigliere Delegato, le deleghe per la gestione delle normative sulla trasparenza e le procedure anticorruzione all'interno dell'organizzazione;
 - formula al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la proposta di tre nominativi per la nomina del Sovrintendente;
 - m) determina, con propria deliberazione, sottoposta all'approvazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il trattamento economico spettante al Consigliere Delegato e al



Sovrintendente, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti. Tale deliberazione sarà oggetto della valutazione di congruità, sulla base del valore ponderale della Fondazione e della peculiarità delle funzioni svolte dagli organi;

- n) propone, con provvedimento motivato, al Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo la revoca del Sovrintendente, per gravi e comprovate ragioni.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno o quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente di norma con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun amministratore, nonché ai Revisori dei Conti, con telegramma, telefax o posta elettronica, specificando orario, luogo ed argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del Consiglio e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando il diritto degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritengano sufficientemente informati.
- 7. Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, limitatamente a singole questioni e senza diritto di voto, possono essere ammessi a partecipare, su invito del Consigliere Delegato, personale della Fondazione e consulenti esterni. Tutti i soggetti invitati sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con sistemi audio-video o anche solo audio, a condizione che siano rispettanti il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di ricevere la documentazione e, comunque, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) siano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi audio-video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritener svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

(Il Consigliere Delegato)

1. Il Consigliere Delegato viene designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'incarico è rinnovabile. Il compenso del Consigliere Delegato è stabilito con le



modalità descritte all'art.9, comma 1, lettera m).

- 2. Il Consigliere Delegato è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative maturate per almeno 5 anni in ruoli manageriali di vertice in enti, istituzioni o aziende.
- 3. Il Consigliere Delegato ha funzioni deliberative, gestionali e di indirizzo e di controllo, ed, in conformità e nell'ambito dei poteri stabiliti dall'art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 20/1998, così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2004, gli vengono assegnate da parte del C.d.A le seguenti deleghe e poteri:
 - a. formula al Consiglio di amministrazione proposte per gli indirizzi artistico-culturali della Fondazione e promuove le linee generali dell'attività della Fondazione;
 - b. predispone il budget economico, le sue eventuali rimodulazioni ed il bilancio di esercizio che vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - definisce l'organizzazione degli Uffici, cura gli affari legali e societari della Fondazione, determina di concerto con il Sovrintendente le linee guida della comunicazione esterna, predispone i regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
 - d. predispone la pianta organica del personale a tempo indeterminato, nonché quella del personale stagionale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del procedimento di budget, recependo e valutando per quest'ultima le proposte del Sovrintendente;
 - e. definisce le linee guida per la ricerca di fondi provenienti dai privati o da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali finalizzati alle attività istituzionali della Fondazione;
 - f. gestisce la tesoreria e le attività finanziarie, ricercando tra l'altro le migliori condizioni di finanziamento e predisponendo gli atti relativi alla stipula dei contratti di conto corrente bancario ed ogni altra operazione con banche od istituti di credito;
 - g. provvede a monitorare con periodicità l'andamento della gestione economica ed il rispetto del budget economico, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed attesta la copertura finanziaria delle delibere comportanti spese;
 - h. cura che vengano tenuti i libri e le scritture contabili della Fondazione e cura i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - dispone, in linea con il regolamento interno, per gli Acquisti ed appalti, l'approvvigionamento dei mezzi strumentali e accessori e dei servizi necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione, stipulando tutti i contratti fino ad una soglia di 70.000,00 Euro per atto, nei limiti del budget economico approvato dal Consiglio di Amministrazione o comunque autorizzati;
 - j. cura i rapporti con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con gli altri Ministeri, con la Regione Siciliana, le Sovrintendenze ai beni culturali e gli organismi nazionali ed internazionali nelle materie di competenza, le richieste di concessioni ed autorizzazioni, contributi e finanziamenti, salvo quanto strettamente non delegabile dal rappresentante legale;
 - k. definisce gli indirizzi dell'attività scientifica e documentale della Fondazione;
 - adotta, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo entro trenta giorni successivi all'adozione e, in ogni caso, non oltre il primo Consiglio di Amministrazione utile.



Articolo 11 (Sovrintendente)

- Il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal Consiglio di Amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale, di riconosciuta esperienza nella gestione dello spettacolo dal vivo e di comprovati requisiti tecnico professionali relativi alle attività della Fondazione.
- 2. L'incarico al Sovrintendente è conferito dal Presidente con appropriata forma contrattuale a tempo determinato della durata massima di quattro anni ed è rinnovabile. Il compenso del Sovrintendente è stabilito con le modalità descritte all'art.9, comma 1, lettera m).
- 3. Il Sovrintendente svolge i compiti di coordinamento artistico e opera nell'ambito dei poteri stabiliti dall'art 6, comma 2 del D. Lgs. n. 20/1998, così come modificato dal D. Lgs. n.33/2004 e dallo Statuto, e in particolare:
 - a. elabora e predispone, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal Consigliere Delegato ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, i programmi di attività della Fondazione che vengono approvati dal Consiglio stesso nell'ambito del processo di approvazione del budget economico;
 - b. dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e con il vincolo del bilancio, l'attività della Fondazione;
 - c. cura l'attività teatrale ed artistica, l'attività scientifica e didattica;
 - d. cura sulla base delle linee guida la comunicazione esterna;
 - e. predispone il budget dei costi delle attività artistiche e propone la pianta organica del personale stagionale in termini di numero, mansioni, competenze e durata dei contratti da sottoporre al Consigliere Delegato per l'inserimento nel budget economico previa verifica della compatibilità finanziaria;
 - f. predispone e sottoscrive i contratti di assunzione del personale, cura la gestione del personale a tempo indeterminato e stagionale; istruisce e delibera, nei casi previsti dal regolamento organizzativo, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti della Fondazione che violano i doveri d'ufficio, fatti salvi i casi di competenza della commissione di disciplina come previsto dal regolamento organizzativo;
 - g. cura la direzione tecnica della Fondazione, le attività di allestimento e smontaggio del teatro greco di Siracusa e di eventuali altri siti ove avvengano le rappresentazioni, nonché la gestione del teatro greco di Siracusa nel corso della rappresentazione degli spettacoli;
 - h. cura la gestione della biglietteria, ne propone i regolamenti applicativi al Consiglio di amministrazione;
 - cura, seguendo le linee guida proposte dal Consigliere Delegato, l'attività di ricerca di soci privati, di raccolta fondi, di ricerca di sponsor;
 - j. al Sovrintendente viene conferita dal Consiglio di amministrazione la delega di Datore di lavoro ai fini delle vigenti leggi di tutela dell'igiene e della sicurezza;
 - k. può essere autorizzato dal C.d.A, nei limiti dei poteri conferiti, a dare procura ad operare a dipendenti della Fondazione che ricoprano posizioni di responsabilità nell'organizzazione;
 - I. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;



m. in riferimento ai compiti specificati nel presente articolo ha poteri di spesa fino ad euro 40.000,00, purché vi sia compatibilità con il vincolo del bilancio preventivo e previa attestazione della copertura finanziaria da parte del Consigliere Delegato.

Articolo 12

(Collegio dei Revisori dei Conti)

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo su designazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze che ne indica altresì il Presidente e deve essere composto da iscritti al Registro dei revisori legali.
- 2. I Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dei conti ed il controllo sull'amministrazione della Fondazione vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato. I Revisori dei Conti, anche individualmente e previo assenso del Presidente, possono compiere atti d'ispezione, di controllo e di verifica, inclusa quella della cassa, redigendo al riguardo apposito verbale.
- 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere al Consigliere Delegato elementi in ordine all'andamento della gestione e può richiedere, in forma scritta, al Presidente della Fondazione la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal suo Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun revisore oppure con telegramma, telex o posta elettronica.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso.
- 7. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con sistemi audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso è necessario che:
 - a. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - c. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Articolo 13 (Esperti)

 Su proposta congiunta del Consigliere Delegato e del Sovrintendente, il Consiglio di Amministrazione può nominare fino ad un massimo di quattro esperti di chiara fama nei seguenti



campi:

- Studio della tradizione classica greca e romana;
- Produzione ed organizzazione di spettacoli;
- Promozione e valorizzazione della cultura e del turismo in Italia ed all'estero;
- Archeologia e/o conservazione e restauro dei monumenti;
- Comunicazione e media.
- 2. Gli esperti svolgono compiti di approfondimento teorico, storico, operativo, anche a livello internazionale a vantaggio delle attività di istituto.
- 3. Gli esperti si riuniscono di norma ogni tre mesi, su richiesta del Consigliere delegato oppure ogni volta che due di loro ne facciano richiesta. Le riunioni vengono convocate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo e gli esperti vi possono presenziare anche attraverso strumenti e mezzi audio e/o video.
- 4. Le minute degli incontri degli esperti vengono distribuite ai Consiglieri di Amministrazione e pubblicate in sintesi sul sito internet della Fondazione.
- 5. Ai lavori degli esperti possono partecipare il Consigliere Delegato, il Sovrintendente ed un segretario.
- 6. Gli esperti restano in carica per la durata del mandato del Consigliere Delegato e prestano la loro opera gratuitamente salvo il rimborso delle spese adeguatamente documentate, secondo massimali disciplinati da un regolamento di cui l'Istituto si dovrà dotare con delibera dell'organo di amministrazione.

Articolo 14 (Personale)

- 1. La Fondazione effettua le assunzioni di personale di natura non artistica con procedure di selezione che rispettano i principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza, parità di condizioni e pubblicità. Nello svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale dipendente, secondo i criteri sopra riportati, la Fondazione garantisce le pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di genere, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.
- 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
- 3. Le variazioni della pianta organica del personale a tempo indeterminato, approvate dal Consiglio di Amministrazione, vengono sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante.
- 4. Gli incarichi di collaborazione sono adottati dalla Fondazione sulla base del regolamento per gli Acquisti, redatto nel rispetto delle leggi vigenti. In ogni caso, la Fondazione può procedere all'affidamento di incarichi, aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica e culturale, nonché prestazioni artigianali strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni e all'originalità/unicità della prestazione o del prodotto ovvero incarichi libero professionali di natura artistica, culturale, scientifica a professionisti di riconosciuta fama e prestigio, in campo nazionale e/o internazionale, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, purché entro i limiti degli importi previsti dalla normativa vigente per gli enti pubblici.

Conf



Articolo 15

(Disponibilità finanziarie e gestione)

- 1. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:
 - a. i redditi del suo patrimonio;
 - b. i proventi di gestione e le entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali;
 - c. i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità Istituzionali della Fondazione con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Mibact, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;
 - d. i contributi ordinari della Regione Siciliana stanziati con cadenze annuale;
 - e. eventuali contributi straordinari dello Stato, della Regione Siciliana e di altri enti pubblici;
 - f. fondi da bandi emessi da istituzioni pubbliche o private nazionali ed internazionali;
 - g. i contributi dei Fondatori e i contributi dei Sostenitori;
 - h. eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani, comunitari o internazionali;
- 2. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti all'art. 2421 del Codice Civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
- 3. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo, la Fondazione presenta la documentazione prevista dalle leggi e norme vigenti nei tempi da esse previsti.

Articolo 16

(Esercizio finanziario e Bilanci)

- 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consigliere Delegato ed è composto dai documenti previsti dall'articolo 2423, comma 1, del Codice Civile e da una relazione sulla gestione.
- 3. Il Bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.
- 4. Il Bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalia chiusura dell'esercizio.
 - a. Il Bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere trasmesso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione di concerto entro sessanta giorni dalla sua ricezione e deve intendersi approvato qualora sia trascorso detto periodo senza ulteriore comunicazione da parte delle amministrazioni vigilanti.
 - b. Il Consigliere Delegato predispone entro il quindici novembre di ogni anno il budget economico dell'esercizio successivo e lo sottopone, con la relazione del Collegio dei revisori, al Consiglio di amministrazione che dovrà provvedere all'approvazione entro il 15 dicembre dello stesso anno.





Articolo 17 (Disposizioni finali)

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal previsto dal presente Statuto si applicano le corrispondenti disposizioni del Codice Civile e le relative norme di attuazione, nonché il D.Lgs. 29 gennaio 1998, numero 20 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Il presente Statuto sostituisce quello approvato in data 14 febbraio 2014 con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

